

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

# **Proposta della I Commissione permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

*(Seduta del 12 gennaio 2026)*

Relatrice di maggioranza: JESSICA MARCOZZI

Relatrice di minoranza: MARTA RUGGERI

-----

sulla proposta di legge n. 3

**(proposta di legge statutaria)**

a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Vitri, Piergallini

*presentata in data 5 novembre 2025*

-----

MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1  
(STATUTO DELLA REGIONE MARCHE)

-----

**Testo proposto****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 7  
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) le parole: "la presenza di entrambi i sessi" sono sostituite dalle seguenti: "che nessuno dei due generi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento con arrotondamento in caso di decimale all'unità superiore".

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 13  
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge statutaria 1/2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella composizione è garantita la presenza di ciascun genere in una misura non inferiore ai due quinti".

**Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 7  
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) le parole: "la presenza di entrambi i sessi" sono sostituite dalle seguenti: "che nessuno dei due generi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento con arrotondamento in caso di decimale all'unità superiore **30 per cento dei componenti della stessa Giunta regionale. Ai fini del calcolo del 30 per cento, il Presidente della Giunta viene computato tra i componenti**".

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 13  
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge statutaria 1/2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella composizione è garantita ~~la presenza di ciascun genere in una misura non inferiore ai due quinti,~~ **qualora possibile, la presenza di ciascun genere.**".

**Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

*Identico*

**Art. 3 bis**

*(Disposizione finale)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dalla legislatura regionale successiva a quella di entrata in vigore di questa legge statutaria.